



COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Area dei Servizi

DISCIPLINA PARTICOLARE
PER LA
DETERMINAZIONE
E L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
DI QUOTE E TARIFFE DI SERVIZI COMUNALI

Beinasco, li 21.12.2011

IL DIRETTORE DI SETTORE
F.TO Daniela COMBA

IL DIRIGENTE
F.TO Enzo BORIO



COMUNE DI BEINASCO

Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali

Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011

ARTICOLO 1 OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto detta la disciplina generale per la determinazione delle quote da porre a carico dell'utenza per la fruizione dei servizi comunali a domanda individuale e non, nonché le modalità di pagamento delle stesse e i casi di addebito in misura ridotta.
2. **Il presente atto, inoltre, disciplina, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, l'accesso alle agevolazioni previste per le prestazioni e i servizi erogati dal Comune.**
3. **Ai fini del presente regolamento sono definiti prestazioni e servizi sociali quelli così detti "a domanda individuale", attivati dal Comune e destinati a fornire al cittadino un sostegno per: alleviare le difficoltà della vita di relazione, garantire l'attuazione del "diritto allo studio", favorire la partecipazione alle attività di formazione, educazione permanente e socializzazione. Si tratta di tutte quelle attività, gestite dal Comune, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.**
4. La tipologia dei "servizi pubblici a domanda individuale" è stata definita dal Decreto Ministeriale 31.12.1983 da parte del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze.
5. Si accede ad ogni servizio su presentazione di apposita domanda secondo i termini indicati e la modulistica prodotta dai vari uffici. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.
6. All'atto dell'istituzione di un nuovo servizio a pagamento, definito ai sensi del presente articolo, nell'ambito della regolamentazione che ne prevede l'istituzione devono essere espressamente previste le condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
7. Ogni variazione introdotta da leggi o regolamenti s'intende modificativa del presente atto e immediatamente applicativa.

ARTICOLO 2 CRITERI GENERALI

1. Le quote a carico dell'utenza per la fruizione dei servizi comunali sono determinate:
 - a. con riferimento ai costi del servizio erogato;
 - b. con riferimento all'utilizzo temporale del servizio;
 - c. con tariffa fissa a prescindere dal reddito ove previsto;
 - d. con riferimento alle caratteristiche del servizio e/o dell'impianto utilizzato.
2. **La determinazione dell'ammontare delle quote, di cui al comma 1, è disposto annualmente dalla Giunta Comunale, con atto che precede l'approvazione del bilancio annuale di previsione, nel rispetto della percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale come annualmente disposto nel rispetto della vigente normativa in materia.**
3. **La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.**
4. Le agevolazioni delle quote di cui alla lettera a), del comma 1, sono concesse in base ai parametri dell'indicatore I.S..E.E., nel rispetto del vigente regolamento comunale per l'applicazione dello stesso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 109 del 31/3/1998 come modificato dal D. Lgs. n. 130 del 3/5/2000 e dalla Legge 4/11/2010 n. 183 (art.34) come dettagliato dal *"Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni"*



COMUNE DI BEINASCO

Disciplina particolare per la determinazione e l'accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali	Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.190 del 21.12.2011
---	--

agevolate" approvato con D.p.c.m. 7.5.1999, n.221, modificato dal D.p.c.m. 4.4.2001, n.242. e s.m. e i..

5. Nell'elaborazione delle tariffe di cui al comma 1, lettera a), viene individuata per ciascun servizio la quota di contribuzione dovuta dagli utenti a copertura parziale del costo complessivo a carico della comunità. Successivamente, a beneficio degli utenti residenti, vengono applicate su tale quota, riduzioni tali da consentire a ciascuno di contribuire al costo in base alle effettive capacità reddituali, valutando la situazione economica dell'utente mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), definendo così la fascia di reddito I.S.E.E. d'appartenenza.
6. L'accesso ai servizi erogati dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio possono richiedere, ove previsto, una tariffa agevolata in base all'ISEE. La dichiarazione ISEE non è obbligatoria ma è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate.
7. In caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E., l'utente è tenuto al pagamento della quota massima di contribuzione stabilita per il servizio richiesto. Chi non richiede agevolazioni dichiara infatti di accettare la predetta quota massima e non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione I.S.E.E., né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.
8. La graduazione della compartecipazione, così come il minimo e il massimo tariffario, possono essere oggetto di modifiche o adeguamenti anche in corso d'anno, sempre nel rispetto delle norme di legge dei servizi a domanda individuale e in caso di particolari necessità legate agli equilibri del Bilancio comunale.
9. L'attestazione I.S.E.E. che l'utente deve produrre in fase d'iscrizione al servizio per l'individuazione delle quote dovute è quella riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente, a prescindere dalla validità dell'attestazione medesima, giusta d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221. art. 6, comma 6, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3, comma 18 e all'art. 3 bis.
10. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, stipulare apposita convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale del territorio (C.A.F.) al fine di garantire:
 - a. adeguate garanzie d'espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni I.S.E.E. sotto il profilo professionale;
 - b. un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.
11. A tal fine l'amministrazione ricorre alla stipula di apposita convenzione, con tutti i Caf abilitati operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione della stessa ad ulteriori Caf che, aprendo sedi sul territorio, intendano avvalersene alle medesime condizioni economiche già in essere.
12. L'accesso alle agevolazioni:
 - a. decorre dalla presentazione della domanda e non ha valore retroattivo sugli eventuali pagamenti dovuti a quella data;
 - b. si riferisce alle quote in uso al momento della richiesta, così come determinate in fase d'iscrizione, le quali restano invariabili per l'intero periodo di fruizione (per es.: anno scolastico), ove non diversamente specificato in ragione della particolarità dei servizi.
13. Le rilevanti variazioni nella situazione economica e/o nella composizione del nucleo familiare, verificatesi successivamente all'iscrizione e che possono dare accesso alle agevolazioni, sono ammesse con le modalità di cui all'art. 3, comma 16 e con le deroghe previste all'art. 4.
14. Il Comune si riserva la facoltà di avviare ogni utile approfondimento della capacità contributiva degli utenti, anche con l'ausilio degli organi periferici dello Stato, con



COMUNE DI BEINASCO

Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali

Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011

individuazione a campione e/o qualora il valore I.S.E.E. sia valutato scarsamente significativo.

15. L'uso dei locali e delle risorse pubbliche per scopi associativi è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale di settore, con particolare riferimento alle associazioni del volontariato sociale. La materia è altresì regolamentata con appositi atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale. Il Comune è tenuto a richiedere all'utilizzatore la compartecipazione alle spese, salvo casi particolari disciplinati da apposite convenzioni formali o da regolamenti di carattere generale.
16. Le tariffe degli impianti sportivi, specialistici e di base, nella disponibilità del Comune gestiti da associazioni locali convenzionalmente autorizzate all'introito diretto delle tariffe orarie dovute dai terzi utilizzatori, rimangono escluse dal regime dei servizi a domanda individuale e sono stabilite dal Comune con espresso atto dispositivo.

ARTICOLO 3 NORME DI ACCESSO ALLE RIDUZIONI

1. L'accesso alle riduzioni delle quote dovute per i servizi pubblici a domanda individuale è consentito esclusivamente ai cittadini residenti, fatte salve le deroghe disposte al comma 3.
2. **Nel caso di utente minorenni residente l'accesso alle riduzioni delle quote dovute è consentito esclusivamente in presenza di almeno uno dei genitori/tutori residente.**
3. L'accesso alle riduzioni delle quote è, altresì, consentito, in condizione di parità con gli utenti residenti, anche ai minori non residenti per **garantire loro l'attuazione del "diritto/dovere allo studio"**, a seguito formale dichiarazione di frequenza delle autorità scolastiche locali, nei seguenti casi:
 - a. quando il competente servizio socio-assistenziale certifica l'affidamento legale a famiglie residenti o l'inserimento in comunità presenti sul territorio, risultante da specifico atto formale. **Per l'accesso alle riduzioni delle quote dovute dai minori in affidamento familiare vale l'attestazione ISEE della famiglia affidataria residente;**
 - b. quando la conformazione morfologica del territorio è tale per cui gli utenti, residenti in Comuni limitrofi al Comune di Beinasco, si vedono oggettivamente costretti all'uso dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Beinasco (per esempio refezione scolastica);
 - c. nel caso di cittadini stranieri, non residenti ma in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - d. nel caso di minori stranieri, studenti, figli di immigrati stranieri presenti in Italia, anche se non residenti e non in regola con il permesso di soggiorno;
 - e. nel caso di minori stranieri presenti al campo nomadi comunale;**le fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) sono subordinate** alle verifiche del domicilio da parte dei competenti Uffici Comunali, e ad istruttoria autorizzatoria con successiva determinazione dirigenziale di equiparazione ai residenti.
4. **Ai fini del presente atto, pertanto, gli utenti in condizioni diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 non potranno fruire delle riduzioni calcolate in base al reddito riparametrato desunto da apposita attestazione I.S.E.E., ma dovranno pagare in misura intera la tariffa dovuta per ciascun servizio fruito.**
5. Non è contemplato il beneficio dell'esenzione totale dal pagamento delle quote dovute per la fruizione dei servizi comunali a domanda individuale.
6. Con l'atto annuale di determinazione delle tariffe dei servizi di cui all'art. 2, è consentito stabilire apposite quote a carico degli utenti non residenti, in relazione alla tipologia ed ai costi di gestione del servizio interessato.
7. Ai fini dell'accesso di cui al comma 3, lettera b) l'Amministrazione del Comune confinante può assumere formalmente l'impegno a sostenere, per conto del proprio cittadino residente, l'onere



COMUNE DI BEINASCO

Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali

Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011

risultante dalla differenza fra la quota dovuta, calcolata come utente residente a Beinasco, e il costo potenzialmente dovuto e calcolato come utente non residente.

8. L'impegno di cui al comma 7, è formalizzato mediante la stipula di un apposito disciplinare regolante i rapporti fra i due Comuni (modalità d'utilizzo del servizio e di rimborso degli oneri, costo servizio, durata, ecc.). In difetto l'utente è tenuto al pagamento per intero della quota.
9. Il beneficio di cui al comma 7, è disposto di volta in volta con determina dirigenziale.
10. L'accesso alla fascia di reddito definita "sociale", oltre al vincolo della valutazione del reddito di cui all'art. 2, è consentito esclusivamente al verificarsi di *almeno una* delle sotto indicate condizioni adeguatamente documentate e/o auto-certificate, con la sola eccezione dei casi di cui all'art. 4, comma 8 e dell'art. 5, comma 2:
 - a. famiglia mono-genitoriale (genitore solo poiché nubile/celibe, separato/a, divorziato/a, vedovo/a o negli altri casi previsti dalla legge);
 - b. famiglia a reddito zero (poiché tutti i componenti della famiglia disoccupati);
 - c. un solo componente lavoratore dipendente o pensionato e l'altro senza reddito (casalinga, disoccupato/a).
11. Ai fini dell'accesso di cui al precedente comma 10, la famiglia di fatto viene equiparata a quella legale.
12. L'accesso alla fascia di reddito definita "sociale ridotta", è consentito esclusivamente nel caso in cui venga riconosciuto il diritto dal Consorzio Intercomunale di Servizi (C. I. di S.), al quale è data la delega per la gestione delle attività socio-assistenziali del Comune. **Unica deroga consentita quella prevista all'art. 5, comma 4 (III e ulteriore figlio).**
13. Gli utenti interessati compilano apposito modulo di "richiesta di ammissione al beneficio della fascia sociale ridotta" contestualmente alla domanda d'iscrizione al servizio richiesto. L'assistente sociale del C.I.di S., successivamente alla consegna di tali richieste, esprime al Comune, sinteticamente, il proprio parere, favorevole o sfavorevole. Gli atti e la documentazione integrale attestante la condizione di disagio socio-economico restano presso gli uffici del C.I.di S. a disposizione degli uffici comunali in caso di necessità di consultazione o approfondimento.
14. Il beneficio di cui al comma 12, è, pertanto, concesso esclusivamente nei casi di disagio economico e/o sociale, documentati con sintetica attestazione dell'assistente sociale, sulla scorta dell'autocertificazione I.S.E.E, unitamente alla consueta documentazione richiesta per l'iscrizione al servizio (istanza d'iscrizione, autocertificazioni diverse, ecc..) ed al predetto modulo di richiesta, sottoscritto dal richiedente il beneficio. **La concessione del beneficio consente all'utente l'accesso alla quota "sociale ridotta" dovuta nella misura determinata per ciascun relativo servizio.**
15. Il beneficio di cui al comma 12 è disposto, sulla scorta dell'istruttoria prodotta dall'ufficio titolare del servizio relativo, nel rispetto del disposto di cui ai commi 14 e 16, con determinazione dirigenziale che prende atto dei beneficiari. Il riconoscimento del beneficio decorre, pertanto, esclusivamente dalla data di ammissione allo stesso (data presentazione al protocollo generale del Comune), che si realizza mediante apposizione del visto favorevole del dirigente sull'apposito modulo di richiesta, di cui al comma 13, sulla scorta dell'istruttoria citata.
16. Tutti i cittadini ammessi ai benefici di cui al comma 12 hanno il dovere, in fase d'iscrizione al servizio, di produrre, comunque, tutta la documentazione espressamente richiesta agli altri utenti, nonché di comunicare tempestivamente ai servizi comunali ogni variazione - derivante dalla modificata composizione familiare, dal mutamento delle condizioni di reddito e di patrimonio (I.S.E.E.), dall'insorgere di condizioni modificative della situazione dichiarata all'atto della presentazione della domanda d'accesso alle riduzioni o esenzioni. Sono esclusi dall'obbligo della presentazione dell'attestazione ISEE, per ovvi motivi intrinseci, i minori stranieri presenti al campo nomadi comunale.
17. L'ente provvede ad eseguire i dovuti controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai cittadini con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.



COMUNE DI BEINASCO

**Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali**

**Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011**

18. I cittadini le cui dichiarazioni risultino mendaci, decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti al rimborso delle spese indebitamente sostenute dall'Ente in loro favore. Il Comune provvede inoltre a presentare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
19. Il Comune ha facoltà in ogni momento di revocare il beneficio concesso qualora si modifichino i presupposti regolamentari e/o normativi che hanno dato luogo all'ammissione.
20. **Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., l'Ente effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predisponendo appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Entrate, Polizia Municipale, ecc...).**
21. **Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.**
22. **Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/98 e s.m.i., l'Ente potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.**

ARTICOLO 4 NORME STRAORDINARIE PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TEMPORANEE

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22.4.2009 e successive modifiche e integrazioni, circa gli interventi da realizzare per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà, a seguito della contingente crisi economico – finanziaria, si stabiliscono, in via temporanea, per tali lavoratori, specifiche agevolazioni tariffarie per alcuni servizi comunali a domanda individuale.
2. Le tariffe dei servizi a domanda individuale interessate dalle agevolazioni sono:
 - a. Refezione Scolastica,
 - b. Asilo Nido,
 - c. Scuolabus,
 - d. Centri Estivi comunali.Le agevolazioni disciplinate con il presente articolo possono, comunque, trovare applicazione anche in altri casi di accesso a prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, qualora quest'ultimo, con proprio formale atto di volontà, ritenga che, nel caso di specie, la valutazione della variazione del reddito per sopravvenuto disagio economico sia determinante ai fini dell'erogazione della prestazione medesima.
3. Possono accedere alle riduzioni temporanee disciplinate con il presente articolo:
 - a. Lavoratore dipendente che perde il lavoro, conseguente alla dichiarata e formale situazione di crisi dell'azienda (fallimento, trasferimento produzione, ecc.): licenziato, in mobilità indennizzata o giuridica, con o senza indennità di disoccupazione;
 - b. Lavoratore dipendente sospeso dal lavoro: cassaintegrato con indennità di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) o Straordinaria (C.I.G.S.) della durata minima di 3 mesi in un anno solare;
 - c. Lavoratore dipendente in C.I.G.O settimanale o C.I.G.S. a rotazione con prevalenza di C.I.G. rispetto alle ore lavorate nell'arco di 3 mesi in un anno solare;
 - d. Lavoratore cui è ridotto il monte ore lavorativo con conseguente riduzione del reddito senza ricorso ad ammortizzatori sociali (cooperative, imprese di servizi, ecc.);
 - e. Lavoratore precario con periodo minimo di 6 mesi di lavoro nell'ultimo anno, con mancato rinnovo del contratto (assunzioni a tempo determinato, apprendisti, forme diverse di lavoro temporaneo [interinale, collaborazione, ecc...]), conseguente alla dichiarata e



COMUNE DI BEINASCO

**Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali**

**Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011**

formale situazione di crisi dell'azienda (fallimento, trasferimento produzione, C.I.G. ecc.);

4. I lavoratori che rientrano nelle categorie indicate al comma 3, che intendono usufruire dei servizi di cui al comma 2 in modalità agevolata, devono certificare agli uffici comunali competenti le mutate condizioni di lavoro e di reddito, precisando, inoltre, tutte le modificazioni intervenute attraverso un'apposita dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi di legge.
5. Gli uffici preposti provvedono, quindi, alla cosiddetta "Attualizzazione della dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)" con un meccanismo di ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente. Il ri-calcolo registra le mutate condizioni di lavoro e reddito e individua, se ricorre l'ipotesi, la nuova tariffa dovuta sulla base delle fasce tariffarie adottate per ogni singolo servizio, giusta articolo 2, comma 2, attivando verifiche di congruità e coerenza con quanto dichiarato nell'I.S.E.E.
6. La ri-determinazione temporanea della tariffa, di cui al comma 5, è riconosciuta dal primo mese utile successivo alla data di presentazione della richiesta di ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard: non è riconosciuta la retroattività dell'agevolazione. La conseguente variazione della tariffa, in corso d'anno scolastico, comporta il rimborso/conguaglio solo dei buoni/quote eventualmente già anticipati dal richiedente, ma riferiti a servizi da fruire successivamente (per es. blocchi buoni pasto già acquistati e non ancora compilati).
7. Nel caso in cui, in fase di iscrizione al servizio, il reddito NON sia chiaramente prevedibile (C.I.G. settimanale o a rotazione, riduzione oraria, ecc.), impedendo così l'immediata ri-determinazione della tariffa, si procede al ri-calcolo a consuntivo. Il lavoratore dopo 3 mesi di mutate condizioni di lavoro e reddituali, può richiedere l'"Attualizzazione della dichiarazione I.S.E.E." di cui al comma 5. In questo caso, determinata la nuova tariffa, si effettua, con riferimento ai costi già sostenuti nel trimestre trascorso e regolarmente documentati, il rimborso della somma anticipata oppure il conguaglio sulle somme ancora da corrispondere per i servizi futuri.
8. I lavoratori dipendenti, rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) ed e) del comma 3, che dichiarano di trovarsi nella condizione di essere unico percettore di reddito del nucleo familiare e di non possedere immobili, ovvero di possedere solo l'immobile di abitazione per il quale hanno stipulato un contratto di mutuo di prima casa ancora in corso, è riconosciuta l'agevolazione per accedere alla fascia tariffaria cosiddetta "fascia sociale", nella misura adottata per ogni singolo servizio.
9. Il riconoscimento delle agevolazioni disciplinate dal presente articolo ha validità quadrimestrale. Il richiedente, alla scadenza, deve confermare la permanenza della condizione che ha dato origine all'agevolazione, fatto salvo, ovviamente, il principio di responsabilità, che impegna il richiedente, in ogni momento, a comunicare immediatamente all'ufficio comunale preposto, ogni variazione di reddito o condizione lavorativa avvenuta.
10. Il riconoscimento delle agevolazioni disciplinate dal presente articolo è esteso, per analogia, ai lavoratori che rientrano nelle categorie indicate al comma 3, che, pur non avendo usufruito del metodo di ricalcolo disciplinato con il presente articolo, rilevano, in fase di redazione di nuova attestazione I.S.E.E. standard, sostanziali modifiche determinanti variazioni di reddito del nucleo familiare, tali da comportare un mutamento delle quote determinate in fase di iscrizione al servizio.
11. La ri-determinazione della tariffa, per i lavoratori di cui al comma 10, è riconosciuta dal primo mese utile successivo alla data di presentazione della richiesta, sulla scorta della prodotta documentazione di cui al comma 4, e nel rispetto del disposto di cui al comma 6.



COMUNE DI BEINASCO

Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali

Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011

ARTICOLO 5 ADDEBITI RIDOTTI DELLE QUOTE

1. Sono ammessi addebiti in misura ridotta delle quote a carico dell'utenza dei servizi a domanda individuale nei seguenti casi e nella misura a fianco di ciascuno indicato:
 - a. interruzione dell'erogazione del servizio per un periodo superiore ai 5 giorni lavorativi, per cause dipendenti dalla volontà dell'Ente o per calendario scolastico: riduzione del 25% della quota dovuta per ciascuna settimana di interruzione (5 giorni di servizio);
 - b. rinuncia dell'utente entro 5 giorni dall'inizio del servizio: qualora ne ricorrano le circostanze, ad insindacabile giudizio dell'Ente, dietro formale, motivata e documentata richiesta dell'utente, che attesti l'impossibilità alla frequenza per cause di forza maggiore: rimborso dell'intera quota già versata. Nel caso di servizi erogati settimanalmente (per es.: centri estivi) la decorrenza per i predetti 5gg dall'inizio del servizio, è da intendersi come periodo complessivo di attività (tutte le settimane di servizio erogate) e non già come singola settimana di frequenza;
 - c. rinuncia dell'utente oltre il termine di cui alla lettera b), qualora ne ricorrano le circostanze, ad insindacabile giudizio dell'Ente, dietro formale, motivata e documentata richiesta dell'utente, che attesti l'impossibilità alla frequenza per cause di forza maggiore: rimborso del 50% della quota già versata. Esclusivamente nel caso in cui la rinuncia non comporti inutili oneri per l'Ente (per es.: consente di sostituire il posto ai centri estivi), può essere riconosciuto, ad insindacabile giudizio dell'Ente, l'intero rimborso della quota pagata, anche oltre il suddetto termine dei 5 gg;
 - d. frequenza dell'Asilo Nido comunale per un periodo uguale o inferiore a 5 giorni mensili effettivi: riduzione del 50% della retta mensile dovuta.
2. Sono altresì ammessi addebiti in misura ridotta delle quote a carico dell'utenza, limitatamente alla fruizione, da parte di più utenti residenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, di uno fra i seguenti servizi: refezione scolastica, asilo nido comunale, trasporto alunni e centri estivi, con riduzione della quota dovuta, a scalare, dal secondo utente in poi, mediante accesso di ognuno di questi alla fascia inferiore con la sola eccezione degli utenti appartenenti alla fascia massima, il cui indicatore I.S.E.E. superi la soglia stabilita con l'atto annuale di determinazione delle tariffe dei servizi. **L'addebito in misura ridotta delle quote dal secondo utente in poi trova applicazione esclusivamente nel caso in cui entrambi gli utenti fruiscano e, quindi, paghino effettivamente il servizio: non è ammessa la riduzione nel caso di sola iscrizione al servizio in assenza di effettiva fruizione da parte di entrambi (per es.: l'utente iscritto alla refezione scolastica ma non consuma mai il pasto).**
3. **La riduzione, di cui al comma 2, prevista per il 2° e ulteriore figlio fruitore del medesimo servizio, si applica automaticamente partendo dal più grande d'età che, in tal modo, accede alla fascia di reddito più bassa determinata per quel nucleo (es.: I figlio (più piccolo) fascia 5[^], II figlio fascia 4[^], III figlio (più grande) fascia 3[^]).**
4. **In presenza di tre o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare ed iscritti al medesimo servizio, con un indicatore ISEE tale per cui non è loro consentito fruire dell'accesso alla fascia inferiore come previsto al comma 2, tutti quanti possono essere ammessi alla fascia più bassa prevista per tale servizio [es.: I figlio (più piccolo) fascia 1[^], II figlio fascia 0[^], III figlio (più grande) fascia 0[^] poiché altra inesistente, in questo caso accesso per tutti e tre alla fascia 0[^] (la più bassa)].**
5. Qualora per un medesimo periodo di fruizione di servizio si rendano applicabili, a diverso titolo, più riduzioni, è applicata una sola di esse, che dovrà essere la più favorevole per l'utente.
6. Il rimborso delle somme, derivante dalle rinunce di cui al comma 1, lettere b) e c), disposto dagli uffici comunali competenti con le modalità in uso (presso la Tesoreria Comunale o presso l'ufficio Cassa del Servizio Economato), è garantito entro il termine minimo di 30 e massimo di



COMUNE DI BEINASCO

Disciplina particolare per
la determinazione e l'accesso alle agevolazioni
di quote e tariffe di servizi comunali

Approvata con deliberazione
della Giunta Comunale
n.190 del 21.12.2011

90 gg. solari dalla formale richiesta, **ovvero entro il termine indicato e comunicato agli utenti di volta in volta per ciascun servizio, in relazione all'eventuale specificità dello stesso.**

ARTICOLO 6 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle quote dovute dall'utenza viene effettuato in via ordinaria a mezzo:
 - a. versamento su conto corrente postale intestato all'Amministrazione Comunale, utilizzando gli appositi bollettini prestampati forniti dai competenti uffici comunali;
 - b. pagamento P.O.S. con carte Bancomat o contante presso gli Uffici Comunali a ciò abilitati.
2. In casi particolari e motivati può essere disposta la riscossione a mezzo versamento diretto presso la Tesoreria Comunale o presso l'ufficio Cassa del Servizio Economato **o tramite istituto di credito appositamente delegato dall'utente.**
3. **Il Comune provvederà a rilasciare fattura fiscale nei casi disposti dalla Legge.**
4. I termini di pagamento delle quote dovute, di norma, sono antecedenti alla fruizione del servizio. Per alcuni servizi, quale ad esempio l'iscrizione annuale all'Asilo Nido comunale, può essere altresì richiesta anticipatamente una quota d'iscrizione pari al 25% della prima quota mensile dovuta. Il mancato versamento di tale quota, entro 5 giorni dalla richiesta, comporta l'automatica decadenza dal diritto di fruizione del servizio (per esempio posto assegnato all'Asilo Nido). La quota d'iscrizione predetta viene conguagliata al termine del periodo di fruizione del servizio (per esempio al termine dell'anno scolastico). In caso di mancata fruizione del servizio, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente (per es.: rinuncia dell'utente) la quota d'iscrizione richiesta non viene restituita.
5. Taluni servizi, considerata la tipologia di erogazione, possono rendere opportuno disporre il pagamento dilazionato in più rate anticipate (per esempio trasporto alunni).
6. Nei casi in cui è previsto il pagamento posticipato lo stesso deve essere effettuato inderogabilmente entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
7. Il mancato rispetto dei termini di pagamento oltre i termini di scadenza di cui sopra o indicati al momento dell'iscrizione al servizio, determina l'addebito automatico di una penale nella misura sotto specificata, oltre all'addebito delle spese conseguenti ad eventuali solleciti ed azioni legali necessarie per il recupero dei crediti:
 - a. dal 15° giorno oltre il termine: 5% della quota dovuta
 - b. dal 31° giorno oltre il termine: 10% della quota dovuta

DC/dc

N:\TARIFFE SERVIZI\DISCIPLINA REGOLAMENTO\2012\2011Disciplina per determinazione quote e agevolazioni servizi comunali.doc